



**Comune della Città di Arco**

PROVINCIA DI TRENTO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 64  
della GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: CONTENZIOSO PENDENTE SUB RG 426/2018 INNANZI AL TRIBUNALE DI ROVERETO – AUTORIZZAZIONE AL SINDACO AD ACCETTARE LA PROPOSTA TRANSATTIVA FORMULATA IN UDIENZA DALLA CONVENUTA BAGOZZI S.A.S. DI DANILO BAGOZZI & C.**

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **quattro** del mese di **giugno** alle ore **15:00**, presso il Municipio comunale, a seguito di convocazione disposta con avviso agli Assessori, si è riunita la

**GIUNTA COMUNALE**

sono presenti:

BETTA ALESSANDRO	SINDACO	SI
BRESCIANI STEFANO	VICESINDACO	SI
GIRELLI SILVIA	Assessore	SI
MIORI STEFANO	Assessore	NO
RICCI TOMASO	Assessore	SI
TAVERNINI MARIALUISA	Assessore	SI

*PRESENTI: 5 ASSENTI: 1*

Assiste il Segretario generale **dott. Rolando Mora**.

Il Presidente, il signor **ing. Alessandro Betta, SINDACO**, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

**OGGETTO: CONTENZIOSO PENDENTE SUB RG 426/2018 INNANZI AL TRIBUNALE DI ROVERETO – AUTORIZZAZIONE AL SINDACO AD ACCETTARE LA PROPOSTA TRANSATTIVA FORMULATA IN UDIENZA DALLA CONVENUTA BAGOZZI S.A.S. DI DANILO BAGOZZI & C.**

Relazione.

Con contratto di compravendita rep. n. 2757, di data 13 maggio 2013, il Comune di Arco, nell'ambito di una complessa operazione di perequazione urbanistica, acquistava dalla Ferrari Legnami s.r.l., la p.ed. 1853/1, c.c. Arco, capannone da destinare a magazzino comunale. La p.ed. 1853/1, particella frazionata dalla p.ed. 1853, risulta contigua alla p.ed. 1853/2, c.c. Arco. Nel nominato contratto di compravendita le parti inserivano, all'art. 10, un patto di prelazione reciproca, a mente del quale le parti si concedevano, vicendevolmente, il diritto ad essere preferiti nella vendita delle realtà p.ed. 1853/1 e 1853/2 di rispettiva proprietà.

La Legnami Ferrari, con nota di data 5 luglio 2017, nelle modalità disciplinate nell'art. 10 del contratto di compravendita, notiziava il Comune di Arco circa l'intenzione di vendere la p.ed. 1853/2, c.c. Arco. Con nota prot. n. 25851, di data 8 settembre 2017, il Comune di Arco dichiarava di voler esercitare il diritto di prelazione e di avere intenzione di acquistare la p.ed. 1852/2, c.c. Arco, alle condizioni economiche comunicate dalla società venditrice nella *denuntiatio*.

Ciononostante, con successiva nota di data 24 ottobre la Ferrari Legnami s.r.l. comunicava all'amministrazione comunale di aver venduto la realtà ad altra società considerando di aver posto in essere una vendita in blocco, unitamente ad altra particella edificiale, e di non essere, pertanto, vincolato al rispetto del diritto di prelazione *illo tempore* pattuito.

Considerato che la prelazione convenzionale consente al prelazionario pretermesso, non già di esercitare il diritto di retratto, bensì esclusivamente il risarcimento del danno, esperiti inutili tentativi con le società di ottenere un risarcimento in via extragiudiziale, il Comune di Arco, in data 23 aprile 2018 a seguito di delibera giunta n. 14 di data 13 febbraio 2018 citava innanzi al Tribunale di Rovereto la Ferrari s.r.l. unitamente alla Bagozzi s.a.s. di Danilo Bagozzi & C., quale società acquirente in violazione del patto di prelazione, responsabile in solido.

Con nota pervenuta in data 11 marzo 2019, prot. 7088 la Bagozzi s.a.s. di Danilo Bagozzi & C. proponeva la chiusura del contenzioso fra le parti riconoscendo il risarcimento di euro 50.000,00 – a spese compensate – da pagarsi entro un termine congruo. All'udienza del successivo 20 marzo, la società offriva al Comune di Arco le medesime condizioni conciliative che venivano formulate nel verbale d'udienza redatto dal giudice indicando il termine di pagamento in circa sei mesi e comunque in tempi da concordare nel dettaglio. Il Sindaco, pur valutando favorevolmente la chiusura del contenzioso alle offerte condizioni, essendosi previamente confrontato con la Giunta, chiedeva a controparte di voler espressamente ammettere la correttezza dell'operato della P.A. Poichè la società rifiutava ogni ammissione esplicita delle ragioni dell'amministrazione il giudice rinviava l'udienza invitando le parti “ *ad individuare una modalità conciliativa nei termini economici emersi nell'odierna udienza, attesa l'aleatorietà della lite e i rilevanti costi alla medesima connessi*”.

Dato atto che in data 28 maggio 2019 prot. n. 15188 e in data 31 maggio 2019 prot. n. 15709 pervenivano due proposte conciliative da parte della ditta Bagozzi s.a.s che l'Amministrazione non ha accolto.

Pertanto l'amministrazione comunale, sentito il legale responsabile dell'avvocatura comunale, valutati i pareri del medesimo di data 19 marzo e 3 giugno 2019, considerando che l'interesse fondamentale dell'ente era quello di acquistare l'immobile e che la prosecuzione della lite non consentirà di riavere l'immobile, valorizzato il dato secondo il quale la spontanea offerta, da parte del convenuto, di un risarcimento – seppur molto ridotto rispetto a quello chiesto nell'atto di citazione – costituisce pur sempre un implicito riconoscimento delle ragioni del Comune di Arco, considerato anche l'invito alla conciliazione nei termini offerti da controparte sottoscritto dal Giudice nel verbale d'udienza, ritiene accettabile l'offerta transattiva iniziale pervenuta in data 11 marzo 2019 della società convenuta. Il Giudice ha fissato l'udienza del 5 giugno 2019 quale ultima data in cui le parti potranno transare la lite alle condizioni contenute nel verbale di data 20 marzo 2019.

Occorre, pertanto, al fine di cui sopra autorizzare il Sindaco ad accettare le condizioni conciliative proposte dalla Bagozzi s.a.s. di Danilo Bagozzi & C., dichiarando la presente deliberazione immediatamente esecutiva in considerazione dell'imminenza dell'udienza del 5 giugno 2019.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

premesse quanto sopra;

visto il decreto 87 di data 31 dicembre 2018 con il quale il Sindaco ha attribuito gli incarichi dirigenziali per il periodo 2019;

visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

vista la deliberazione n. 4 di data 28 gennaio 2019, immediatamente esecutiva, con la quale il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di previsione 2019 – 2021 e nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) 2019 – 2021;

vista la deliberazione n. 11 di data 5 febbraio 2019, immediatamente esecutiva, con la quale la Giunta comunale ha approvato il “Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2019 – Annualità 2019 – 2021”;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico e alla correttezza dell'azione amministrativa, espresso dal Segretario generale, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed identificato con la lettera A), sub. 1;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Dirigente dell'Area Amministrativa - Finanziaria, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed identificato con la lettera A, sub. 2);

ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano,

## **DELIBERA**

1. di autorizzare il Sindaco del Comune di Arco a transare il contenzioso fra il Comune di Arco e la Ferrari Legnami s.r.l. e la Bagozzi s.a.s. di Danilo Bagozzi & C, pendente sub RG 426/2018, innanzi al Tribunale di Rovereto, alle condizioni offerte nel verbale d'udienza del 20 marzo 2019;
2. per l'effetto, di autorizzare il Sindaco ad accettare, all'udienza del 5 giugno 2019, a tacitazione di ogni altra pretesa del Comune di Arco, il pagamento della somma di euro 50.000,00 da parte della Bagozzi s.a.s. di Danilo Bagozzi & C., quale risarcimento del danno per la violazione del diritto di prelazione;
3. di consentire alla Bagozzi s.a.s. di Danilo Bagozzi & C il pagamento nel termine di circa sei mesi secondo modalità da definirsi in sede di udienza;
4. di evidenziare che avverso la presente deliberazione è ammessa:
  - opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

**LA GIUNTA COMUNALE**, ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano, **DICHIARA** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
ing. Alessandro Betta

IL SEGRETARIO GENERALE  
dott. Rolando Mora

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale per dieci giorni consecutivi dal **05/06/2019** al **15/06/2019**.

IL SEGRETARIO GENERALE  
dott. Rolando Mora

---

### ESTREMI DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il **04/06/2019**

**dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.**

IL SEGRETARIO GENERALE  
dott. Rolando Mora

---

Pratica istruita e presentata dal Servizio  
*Ufficio Legale – avv. Barbara Zampiero.*

Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione, al competente servizio sopraindicato per la sua esecuzione e p.c.: